



Allegato al mio Repertorio n. e Raccolta n.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi degli artt. 35 ss. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo Settore" ("CTS") è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"ATTIC APS"

(d'ora innanzi "Associazione").

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede e ambito territoriale di riferimento

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Staranzano (GO).

2.1-bis Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

2.2 L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia.

Articolo 3 - Scopo e principi

3.1 L'Associazione è espressione dell'autonoma iniziativa di cittadini ed enti, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione; essa ha lo scopo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2 L'Associazione è apartitica e persegue, **senza scopo di lucro**, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Precisamente l'Associazione intende

- sostenere e valorizzare le idee e i progetti dei giovani locali, associati e non;
- favorire la formazione spontanea di gruppi giovanili;
- favorire la solidarietà tra gli associati e il miglioramento della loro qualità di vita;
- realizzare un ambiente sociale inclusivo e solidale all'interno del quale sia possibile uno sviluppo armonico della persona;
- favorire l'integrazione di persone con difficoltà di inclusione sociale;
- favorire l'aggregazione sociale giovanile;
- migliorare la conoscenza del territorio, anche cercando e promuovendo occasioni di collaborazione con le diverse realtà che vi operano
- promuovere attività di cittadinanza attiva;
- sostenere il mutuo aiuto tra gli associati e i terzi.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione

- di attività sociali inclusive;
- azioni di mutuo aiuto tra i soci e i terzi;
- manifestazioni quali competizioni sportive, ludiche o eventi di carattere musicale;

rientranti tra quelle indicate all'art. 5 CTS rispettivamente alle lettere:

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"

4.2 In via secondaria e strumentale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività di interesse generale che ne costituisce l'oggetto principale sopra indicato.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.3 L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.4 L'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5 - Volontariato

5.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione ai sensi dell'art. 17 CTS; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.3 L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Titolo II

ASSOCIATI

Articolo 7 - Associati

7.1 Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla sua costituzione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero degli associati.

7.2 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, salve altre cause di legge.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. In particolare, essi hanno diritto ad essere informati sull'attività associativa e di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Articolo 9 - Procedura di ammissione

9.1 L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia domanda dichiarando di condividerne gli scopi ed impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

9.2 Sull'accoglimento o rigetto della domanda decide l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatorii e coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte dall'Associazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

9.3 La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro degli associati. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato al precedente comma la decisione non è comunicata al richiedente, la richiesta si intende accettata.

9.3 L'Associazione può respingere la domanda con adeguata motivazione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, il richiedente potrà presentare ricorso all'Assemblea degli associati che delibererà in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

9.4 L'organo amministrativo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 10 - Recesso

10.1 Ogni Associato ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.

10.2 Il recesso ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Esso non estingue gli obblighi maturati precedentemente, rimanendo dovuto il versamento della Quota Annuale, e non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati né sul patrimonio

dell'Associazione.

Articolo 11 - Esclusione

11.1 L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per altri gravi motivi.

11.2 Se l'Associato da escludere è un componente dell'organo amministrativo, egli non potrà intervenire all'adunanza in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.3 La decisione di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione.

11.4 L'esclusione non estingue gli obblighi dell'Associato maturati precedentemente, rimanendo dovuto il versamento della Quota Annuale, e non dà diritto alla ripetizione dei contributi versati né sul patrimonio dell'Associazione.

11.5 È deliberata l'esclusione dell'Associato che sia in ritardo di oltre tre mesi nel versamento della Quota Annuale. L'Associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

Titolo III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 11 bis - Patrimonio

Con delibera di data 15 luglio 2024, l'Assemblea degli associati ha preso atto che, come attestato da apposita relazione di stima, alla data del 31 marzo 2024, il patrimonio dell'associazione ammontava ad Euro 20.119,33 (ventimilacentodiciannove e trentatré centesimi) e pertanto ha deliberato, ai sensi dell'art. 22 C.T.S., di procedere al riconoscimento della personalità giuridica, potendo attestare la sussistenza di un **patrimonio minimo** di valore complessivo **non inferiore ad Euro 15.000,00**.

Articolo 12 - Entrate

12.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) le quote e i contributi degli Associati;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, ivi compresi contributi di Stato, Regioni, Enti locali, Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari nonché contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) attività di raccolta fondi;

ed ogni altra entrata conseguita dall'Associazione che non siano specificatamente destinati a incremento del suo patrimonio.

12.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di

finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 13 - Quota Iniziale e Quota Annuale

13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e delle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso;
- d) sia disciplinata la decisione di escludere determinati soggetti dal versamento della Quota Iniziale o della Quota Annuale - a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esclusione, in tutto o in parte, dal versamento delle quote può essere stabilita per benemeritenze o particolari condizioni economiche o di indigenza.

Articolo 14 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

Fermo il divieto dell'art. 8 CTS, l'Associazione può ricevere finanziamenti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, dunque anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato. Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Articolo 15 - Patrimonio e salvaguardia

15.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

15.2 L'organo amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

15.3 Qualora si renda necessario o opportuno, l'organo amministrativo decide di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 16 - Divieto di distribuzione

16.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.3 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Titolo IV

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - Organi associativi

17.1 L'ordinamento dell'Associazione si ispira ai principi di democraticità, parti opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.

17.2 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'**Assemblea degli Associati**;
- b) il **Consiglio Direttivo** (nel presente Statuto anche "organo amministrativo" o "Organo di Amministrazione");
- c) il **Presidente** e il **Vice Presidente** del Consiglio Direttivo;
- d) il **Segretario** del Consiglio Direttivo;
- e) il **Tesoriere**;
- f) l'**Organo di Controllo** (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

17.3 La cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto e deliberato dall'Assemblea degli Associati nei limiti di legge.

Sezione

- I -

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 18 - Competenza

18.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

18.2 L'Assemblea

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto o quando lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro regolamento che lo statuto non demanda all'approvazione dell'organo amministrativo e la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede associativa purché nel territorio italiano, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

19.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

19.3 L'Assemblea viene convocata mediante avviso da inviarsi, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati, e ai Consiglieri e membri dell'Organo di controllo, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato all'atto della loro nomina o successivamente.

19.4 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo in cui si svolge l'Assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno e potrà altresì indicare il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere indetta per la medesima data della prima e che dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per quest'ultima.

Articolo 20 - Svolgimento dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato eletto dalla maggioranza dei presenti.

20.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

20.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza regolarmente sottoscritto.

20.4 L'assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di

telecomunicazione, a condizione:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i mezzi di audio o video collegamento da utilizzare, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, ovvero i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di esercitare il proprio diritto di voto.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 21 - Diritto di intervento e di voto

21.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esprimere il proprio voto gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

21.2 Ogni Associato ha diritto a un voto. E' ammesso il voto per corrispondenza o espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'avviso di convocazione indica le concrete modalità di espressione per corrispondenza o elettronica del voto e precisa i termini entro i quali far pervenire all'organo amministrativo le intenzioni di voto.

21.3 Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità né nelle deliberazioni di approvazione del bilancio.

22.4 La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma di legge, qualora possa arrecare danno all'Associazione.

Articolo 22 - Deleghe

22.1 Gli Associati possono conferire delega scritta di intervento e di voto in Assemblea, da conservare agli atti dell'Associazione, ad altro Associato.

22.2 Ciascun delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

22.3 La delega è sempre revocabile salvo diversa previsione in essa contenuta.

Articolo 23 - Quorum

23.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

23.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

23.3 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto sono assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole

della maggioranza degli Associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione ovvero la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

23.4 Le dichiarazioni di non partecipazione al voto e di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Sezione

- II -

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 24 - Consiglio Direttivo

24.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri compreso fra 3 (tre) e 9 (nove).

24.2 La maggioranza dei Consiglieri è eletta fra le persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 25 - Poteri

25.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall'assemblea degli associati in sede di nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

25.2 Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- b) gestisce l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- f) delibera sull'esclusione degli Associati;
- g) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Articolo 26 - Cessazione dei Consiglieri

26.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

26.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

26.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti, secondo i criteri previsti da apposito regolamento. Essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. In mancanza, il Consiglio Direttivo

convoca l'Assemblea perché elegga uno o più sostituti.
Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

26.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio Direttivo

27.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

27.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza - 3 (tre) giorni in caso di urgenza - mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

27.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 28 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

28.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.

28.4 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

28.5 Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni già dettate al precedente articolo 20, comma 4, per l'Assemblea degli Associati.

Articolo 29 - Presidente e Vice Presidente

29.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

29.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

29.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

29.3 bis Il Presidente dura in carica per 2 (due) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al secondo esercizio di durata del suo mandato.

29.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 30 - Segretario

30.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

30.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

30.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 31 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione

- III -

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 32 - Organo di Controllo

32.1 In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo vigila:

- a) sull'osservanza dello statuto e della normativa applicabile;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - d) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.
- Esso attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'art. 14 CTS.

L'Organo di controllo e ciascun componente individualmente possono procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Quando non è affidata ad un revisore o ad una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, l'Organo di controllo può svolgere la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30 comma 6 CTS.

32.2 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

32.3 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

32.4 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

32.5 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

32.6 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

32.7 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

32.8 Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

..... **Articolo 33 - Collegio dei Controllori**

33.1 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

33.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza - 3 (tre) giorni in caso di urgenza - mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.3 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

33.4 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

33.5 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.

33.6 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.7 Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni già dettate al precedente articolo 21, comma 4, per l'Assemblea degli Associati.

Titolo V

BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 34 - Esercizi associativi

34.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

34.2 Per ogni esercizio sono redatti e depositati il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale ed ogni altra scrittura prescritta dalla normativa applicabile.

Articolo 35 - Libri dell'Associazione

35.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Libri possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie previa richiesta scritta. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie.

35.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

35.3 Il Libro degli Associati, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

35.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 36 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia di Terzo settore ed alle norme del codice civile in materia di associazioni ed altri enti in generale.